

COMUNE DI FIRENZE
C/O DIREZIONE RISORSE
FINANZIARIE
VIA PARIONE, 7
50123 FIRENZE (FI)

Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza n. 8
Firenze

OGGETTO: Interpello n. 954-15/2017
Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212
COMUNE DI FIRENZE
Codice Fiscale 01307110484 Partita IVA 01307110484
Istanza presentata il 07/12/2016

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune di Firenze, fin dal 2003, ha costituito un proprio mercato elettronico che si avvale dell'applicativo denominato SIGEME, attraverso il quale gli uffici comunali possono effettuare la procedura negoziata di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni di cui al vigente regolamento contrattuale dell'Ente, attingendo da un elenco di fornitori e di prodotti, selezionati sulla base di un bando pubblico di abilitazione.

La procedura negoziata di acquisto dei suddetti beni e servizi avviene tramite

l'applicativo SIGEME, limitatamente alle fasi di richiesta di offerta (RDO), ricezione delle offerte, scheda di valutazione ed eventuale preavviso d'ordine, vale a dire fino alla fase di individuazione dell'offerta migliore tra quelle ricevute a seguito della RDO del Comune.

Al riguardo, l'istante precisa che la scheda di valutazione è un foglio Excel, prodotto dalla procedura che riepiloga le offerte pervenute dai fornitori abilitati, ordinate per prezzo a partire dal più basso. Questo documento consente alla stazione appaltante di individuare, in base al criterio dell'offerta più conveniente, l'aggiudicatario del processo d'acquisto.

Il preavviso d'ordine è un promemoria sintetico, non impegnativo per l'Amministrazione, che gli uffici comunali possono inserire su SIGEME per anticipare al fornitore aggiudicatario che seguirà l'ordine vero e proprio.

La successiva fase dell'affidamento della fornitura avviene, invece, al di fuori dell'applicativo SIGEME (dopo che sono stati posti in essere gli adempimenti contabili di impegno di spesa nel bilancio dell'ente), tramite apposita lettera (atto unilaterale a sola firma digitale del responsabile del competente ufficio comunale), contenente l'ordine di acquisto, con tutti i dettagli e le condizioni contrattuali di affidamento, che viene trasmessa, tramite PEC, al fornitore aggiudicatario.

Il contratto di acquisto, rappresenta l'istante, è stipulato, dunque, per corrispondenza secondo gli usi del commercio, in applicazione delle disposizioni di cui:

- all'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti valido per i processi d'acquisto avviati prima del 19 aprile 2016). Tale disposizione stabilisce che *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata."*

- all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (nuovo codice dei contratti

per i processi d'acquisto avviati a decorrere dal 19 aprile 2016), secondo cui "*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*".

L'art. 4, comma 2, lettera b), del Regolamento per l'attività contrattuale dell'Ente stabilisce, inoltre, che per le procedure aperte o ristrette, i contratti possono essere stipulati con scrittura privata che può essere formata, tra l'altro, per corrispondenza, secondo gli usi del commercio.

Premesso quanto sopra, il Comune di Firenze chiede chiarimenti in riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo di cui all'art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in relazione ai suddetti contratti di acquisto di beni e servizi conclusi per corrispondenza, per i quali la procedura negoziata è stata effettuata avvalendosi delle funzionalità del mercato elettronico SIGEME.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Il Comune istante ritiene che il caso prospettato debba essere risolto nel modo seguente.

L'ordine trasmesso al fornitore aggiudicatario per gli acquisti di beni e servizi in oggetto consiste in una scrittura privata (atto unilaterale a sola firma del responsabile dell'ufficio comunale trasmesso al fornitore tramite PEC) stipulata per corrispondenza ed in quanto tale deve intendersi soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642/1972.

In proposito, il Comune istante ritiene che la soluzione prospettata dall'Agenzia

delle Entrate, nella risoluzione n. 96/E del 16 dicembre 2013, con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo prevista dall'art. 2, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972 sul documento di stipula (documento informatico firmato digitalmente e contenente tutti i dati essenziali del contratto) con il quale si conclude la procedura informatica di acquisto di beni e servizi sul MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip SpA) non sia applicabile anche agli ordinativi derivanti dai processi di acquisto avviati tramite il SIGEME del Comune di Firenze.

A parere dell'istante, infatti, la procedura informatica del SIGEME non prevede l'emissione di alcun documento di carattere contrattuale impegnativo per l'Amministrazione, ed anzi di nessun documento di carattere contrattuale in assoluto. Nell'ambito di tale procedura non esiste, quindi, alcun documento analogo al '*documento di stipula*' emesso nell'ambito del MEPA, che possa essere assoggettato all'imposta di bollo.

Pertanto, la risoluzione n. 96 del 2013 dell'Agenzia delle Entrate cita a sostegno della propria tesi il quinto comma dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che prevede quanto segue: "*Il contratto è stipulato per scrittura privata, che può consistere anche nello scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante*".

Tale disposizione è stata, tuttavia, abrogata dall'art. 217, comma 1, lett. u), n. 2), del D.lgs. n. 50 del 2016, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto (19 aprile 2016).

Pertanto, la norma che regola la stipulazione di contratti pubblici (per importi fino a 40.000,00 euro) è attualmente contenuta nell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50 del 2016 sopra riportato. Tale disposizione stabilisce, espressamente che il contratto può essere stipulato "*mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio*", modalità di stipula che è stata prescelta dal Comune istante per gli acquisti effettuati nel mercato elettronico SIGEME.

A parere del Comune interpellante, dunque, i contratti per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di 40.000,00 euro, stipulati per corrispondenza dal Comune di Firenze, a seguito di procedura negoziata avviata avvalendosi del mercato elettronico SIGEME, sono soggetti all'imposta di bollo solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642 del 1972.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con riferimento al quesito proposto, appare utile ricordare che l' articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce l'applicazione dell'imposta di bollo, fin dall'origine, nella misura di euro 16,00 per ogni foglio, per le *"Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti"*.

Il successivo articolo 24 della tariffa, parte seconda, prevede, invece, l'applicazione dell'imposta, solo in caso d' uso, per gli *"Atti e documenti di cui all' articolo 2 redatti sotto forma di corrispondenza o di dispacci telegrafici, ancorché contenenti clausole di cui all' articolo 1341 del codice civile"*.

Si rammenta che il caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DPR n. 642 del 1972 si verifica *"quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati all'ufficio del registro per la registrazione"*.

Il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50 (recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), all'art. 32,

comma 14, prevede che *"Il contratto è stipulato... per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri"*.

La possibilità di procedere alla formazione del contratto per corrispondenza anche da parte del Comune istante è confermato dal Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze, che all'art. 4 (Forma dei contratti), comma 2, prevede che *"i contratti possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme:*

- a. (...);*
- b. per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;*
- c. (...)"*.

Il citato Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze prevede, dunque, che i contratti possono essere stipulati per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio, e, dunque, tramite l'invio di un atto unilaterale nel quale è apposta la sola firma digitale del responsabile del competente ufficio comunale, che viene trasmessa tramite PEC al fornitore aggiudicatario.

A parere della scrivente, la circostanza che sulla base della normativa attualmente vigente, i contratti di acquisto di beni e servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria di euro 40.000,00, possano essere stipulati, mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio, porta a ritenere che in relazione a detti contratti trovi applicazione il regime previsto dall'art. 24 della tariffa, parte seconda, allegata al DPR n. 642 del 1972 per gli atti e i documenti redatti sotto forma di corrispondenza.

In applicazione di tale previsione, dunque, il pagamento dell'imposta di bollo nella misura di euro 16,00, deve essere effettuato solo al verificarsi del caso d'uso (ovvero quando gli atti sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione).

Si fa presente, infine, di concordare con il parere espresso dal Comune istante, secondo cui non tornano applicabili, nel caso di specie, i principi sanciti da questa Agenzia con la risoluzione n. 96 del 2013.

Con la citata risoluzione era stata, infatti, affermata l'applicazione dell'imposta di bollo al "*documento di stipula*", in quanto con detto documento veniva formalizzato il contratto stipulato tra la pubblica amministrazione ed il fornitore, nell'ambito di una particolare procedura telematica prevista per l'approvvigionamento dei beni da parte delle pubbliche amministrazioni, nell'ambito del MEPA.

Tale interpretazione è stata fornita peraltro, in considerazione della particolare modalità di formazione della scrittura privata nell'ambito di tale mercato, procedura che veniva disciplinata, tra l'altro, dall'art. 328 del DPR n. 207 del 2010, norma attualmente abrogata a seguito dell'approvazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale della Toscana, viene resa dalla scrivente sulla base di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 4 gennaio 2016.

IL DIRETTORE CENTRALE

Annibale Doderò

(firmato digitalmente)